



Logos P.A.
Fondazione

Decreto Cura Italia

- Effetti sugli enti locali
- A cura di
- Avv. Roberto Mastrofini
- 3475161589 –
r.mastrofini@logospa.it

Proroghe termini

- Proroga al 31 maggio dei termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 e del rendiconto 2019.
- Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
- I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- Il termine per la deliberazione del DUP è differito al 30 settembre 2020
- Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del *questionario SOSE* denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

Proroghe termini

- **Enti in dissesto e deficitari. Piano di riequilibrio.** I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviiati al 30 giugno 2020.
 - deliberazione dello stato di dissesto (art. 246 co.2 TUEL);
 - deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art. 251 co. 1 TUEL);
 - presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 co.1 TUEL)
 - presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 co.4 del TUEL)
 - deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264, co.1 TUEL)
 - delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, co.5, TUEL)
 - l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-*quater* commi 1, 2 e 5 TUEL)

Proroghe termini

- Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020 (per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni)
- **Scioglimento enti per infiltrazioni.** Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020. (Anticipazione di cassa per enti sciolti per infiltrazione criminale)
- **Scioglimento enti.** Fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini: a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni (sospensione del Consiglio per motivi gravi ed urgenti ad opera del Prefetto); b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni; c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni; d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni. (scioglimento del Consiglio per infiltrazioni criminali)

Proroghe termini comunicazioni ambientali

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Sospensione mutui

- Sospensione di un anno delle quote capitale dei mutui che scadranno dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 e il relativo differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento.
- I risparmi dovranno essere utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.
- La sospensione riguarda soltanto i mutui rogati agli enti locali dalla cassa depositi e prestiti – gestione MEF
- *La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi Rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici*

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

- In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
- Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

Utilizzo avanzi

- Possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso, in deroga alle ordinarie modalità di utilizzo previste dall'articolo 187, comma 2, del TUEL, ferme restando però le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- Per l'anno 2020 gli Enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico per l'edilizia, fatta eccezione per le sanzioni relative a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (articolo 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001).

Sospensioni procedimenti amministrativi

- Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
- Sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi che erano pendenti il 23 febbraio o sono iniziati dopo, il conteggio dei termini si blocca fino al 15 aprile. Dal giorno successivo, salvo future proroghe, torneranno a riprendere regolarmente
- I termini per i procedimenti disciplinari in essere o iniziati dopo il 23 febbraio sono sospesi da tale data e fino al 15 aprile.
- Restano valide fino al 15 giugno certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni in scadenza.

Sospensioni concorsi

- Lo svolgimento dei **concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, sono sospesi per sessanta giorni** (17 marzo 2020-16 maggio 2020).
- Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
- Restano valide le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica, ivi incluse le procedure relative alle progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo.

Proroga termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

Altre proroghe e sospensioni

- Proroga di sei mesi del termine per l'indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari
- Rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni.
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Proroghe tributarie

- Sospesi dall'8 marzo al **31 maggio 2020** i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni.
- Si deve ritenere che la sospensione operi **anche sui termini per la riscossione coattiva** del credito tributario, quali quelli del nuovo accertamento esecutivo, dettati dall'articolo 1, commi 792 e ss della legge n.160 del 2020- legge di bilancio 2020.
- Tra le attività sospese figura anche **l'attività di contenzioso**.
- Sospesi i **termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, **derivanti da cartelle di pagamento** nonché da atti di accertamento esecutivo **notificate dall'AdE-R**.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di **giugno** e non sono ammesse rateizzazioni.
- **La sospensione** dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 **si applica anche** con riguardo agli atti di accertamento tributario doganale ed **alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo** di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi **dagli enti territoriali**.

Consigli e Giunte in videoconferenza

- Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
- possono riunirsi secondo tali modalità,
- nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
- purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute
- vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Permessi retribuiti amministratori

- I permessi retribuiti per i Sindaci ex articolo 79 comma 4 del TUEL sono rideterminati in 72 ore in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.
- Inoltre, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, quindi costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

•

Servizi informatici per il lavoro agile

- Le amministrazioni, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
- sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
- Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Lavoro agile

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
- Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Congedi parentali per emergenza Covid-19

- Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.
- L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
- Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in congedi per emergenza Covid-19, con riconoscimento dell'indennità e scomputo di congedi parentali.

Permessi 104

- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- è incrementato di **ulteriori complessive 12 giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Congedi parentali per emergenza Covid-19

- La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
- Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- In caso di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Sostegno ai lavoratori

- È prevista l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel d.l. del 9 marzo 2020).
- A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine
- Dove non è possibile ricorre alle forme di lavoro agile, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, all'esenzione del personale in servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in "esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali
- Per i dipendenti che restano in servizio nel mese di marzo viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non forma reddito e che è corrisposto in base ai giorni di presenza.

Straordinario PM

- Lo straordinario legato all'emergenza degli agenti di polizia locale rimane escluso dal limite al trattamento accessorio.
- Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
- Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Trasparenza.

Prorogati i termini della attestazione dati al

30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020

- Comunicato del Presidente ANZOC del 12 marzo 2020 in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all'intero territorio nazionale,
- si comunica che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue.
- Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020.
- L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020

#noirestiamocasa #logospanonsiferma



Non ci fermiamo! Continua il lavoro della Fondazione Logos PA rispettando le precauzioni necessarie per tutelare noi, le nostre famiglie e la comunità. Lavorando in sicurezza riusciamo a garantire il supporto necessario e possibile agli Enti Locali in questo momento delicato.